

CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA OCCIDENTALE, LA PROVINCIA DI PARMA E IL COMUNE DI CORNIGLIO (PR) RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI INCUBatoi DI ALLEVAMENTO DI PESCE SITI NEI COMUNI DI MONCHIO DELLE CORTI E DI CORNIGLIO E AD ATTIVITÀ DI RIPOPOLAMENTO

TRA

- la Regione Emilia-Romagna, con sede a Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, C.F. e P.I. 80062590379, rappresentata dall'Avv. Vittorio Elio Manduca, nato a Vibo Valentia (VV) il 22/12/1976, domiciliato per le sue funzioni presso il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, con sede a Bologna, Viale della Fiera n. 8, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 350/2018;

- di seguito, **Regione** -

E

- l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale, con sede in Langhirano (PR), Piazza G. Ferrari n. 5, presso la Comunità Montana - Unione dei Comuni Parma Est, C.F. 02635070341, rappresentato dal suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Agostino Maggiali, nato a Parma il 17/06/1967 e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale;

- di seguito, **Ente gestore**-

- la Provincia di Parma, con sede legale in Parma, Piazzale della Pace n.1, C.F. 80015230347 rappresentata da Ing. Paola Cassinelli, nata a Parma il 7/02/1970 funzionario Servizio Edilizia Scolastica-Patrimonio, legittimata a rappresentare l'Ente ai sensi dell'art.41, 2° comma dello Statuto, e del decreto del Presidente della Provincia di Parma n. 215/2017 del 4/12/2017, domiciliata per la carica presso la suddetta sede legale;

- il Comune di Corniglio, con sede legale in Corniglio, Largo Castello n. 1, C.F. 00243110343 rappresentato dal suo legale rappresentante *pro tempore* Sindaco Giuseppe Delsante, nato a Corniglio il 26/01/1962 e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale;

- di seguito, **Proprietà**

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto e obblighi

Con la presente convenzione la Regione disciplina i relativi rapporti con l'Ente gestore per lo svolgimento dell'attività di conduzione degli incubatoi a ciclo completo posti nei Comuni di Monchio delle Corti e di Corniglio, rispettivamente di proprietà della Provincia di Parma e del Comune di Corniglio, e ripopolamenti.

L'attività dovrà essere attuata secondo i seguenti criteri:

- il materiale da ripopolamento deve essere ottenuto con fecondazione artificiale degli esemplari adulti presenti negli impianti oppure da riproduttori catturati in analoghi ecosistemi acquatici o provenienti da impianti o zone riconosciuti indenni da SEV e NEI ai sensi del D.Lgs n. 148 del 4/8/2008;
- tali riproduttori devono essere selezionati in modo da garantire la massima purezza per la migliore conservazione e valorizzazione delle caratteristiche delle popolazioni naturali autoctone.

L'Ente gestore si impegna a condurre gli impianti ittiogenici, seguendo tutte le fasi operative:

- spremitura dei riproduttori;
- incubazione delle uova;

- stabulazione degli avannotti fino al raggiungimento dello stadio utile per il ripopolamento o per il rinnovamento del parco riproduttori.

L'Ente gestore si farà carico di:

- assicurare interventi quotidiani necessari a garantire l'alimentazione, il monitoraggio sanitario, la cura e la pulizia degli esemplari presenti all'interno degli impianti, e quant'altro (pulizia griglie, manutenzione ordinaria delle opere di presa e di scarico, ecc.) si renda necessario per assicurare a questi le migliori condizioni di vita;
- mettere a disposizione il personale necessario per operare correttamente anche nei momenti di particolare impegno come la spremitura, il trasferimento tra le vasche del materiale, la preparazione delle semine, la cui effettuazione verrà eseguita in accordo ed in base alle disposizioni della Regione;
- eseguire tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sanitaria in relazione al riconoscimento dello stabilimento quale impianto indenne da SEV e NEI;
- acquistare direttamente il mangime, i prodotti disinfettanti ed i materiali di consumo, ivi comprese la bombola e le ricariche di ossigeno, necessari per il corretto funzionamento dell'impianto, il cui stoccaggio, uso e conservazione dovrà essere effettuato nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa in materia ambientale e di sicurezza;
- assicurare il regolare e necessario approvvigionamento idrico;
- provvedere al rilascio o a mettere a disposizione i pesci nei punti indicati dalla Regione secondo modalità concordate;
- provvedere alla regolare tenuta dei registri d'impianto per carico-scarico e trasporto;
- eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria sui beni e

sulle strutture per garantirne la conservazione nell'attuale stato di funzionalità ed efficienza.

L'Ente gestore si impegna a collaborare con il personale tecnico della Regione, fornendo anche il nominativo del referente per la conduzione.

Per le finalità di cui alla presente convenzione e con riferimento agli obblighi qui previsti, la Provincia di Parma e il Comune di Corniglio, proprietari, si impegnano a mettere a disposizione dell'Ente gestore in forma gratuita gli incubatoi a ciclo completo posti rispettivamente nei Comuni di Monchio delle Corti e di Corniglio nello stato in cui si trovano.

La proprietà, nel rispetto delle nuove funzioni istituzionali assegnate dalla Legge 56/2014, si impegna a sostenere gli interventi di manutenzione straordinaria degli incubatoi di loro proprietà compatibilmente con le disponibilità di bilancio e fatta salva l'eventuale messa in atto da parte dell'Ente proprietario di misure di dismissione e/o trasferimento del titolo di proprietà del bene in oggetto, previo preavviso alle Parti di cui alla presente convenzione non inferiore a tre mesi.

Art. 2 - Validità della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione - cui si provvede, pena di nullità, con firma digitale come espressamente indicato nel comma 2-bis dell'art. 15 della L. 241/90 e ss.mm. - fino al 31 dicembre 2021.

La presente Convenzione si intenderà sottoscritta alla data di apposizione della firma digitale da parte della Regione Emilia-Romagna quale ultima firmataria.

Art. 3 - Recesso e risoluzione

La Regione potrà recedere unilateralmente in qualsiasi momento, in presenza di giusta causa e con formale preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Nel caso di inadempimento di quanto previsto nella presente convenzione si applicheranno le norme di cui agli artt. 1453 ss.

del codice civile.

Art. 4 - Risorse finanziarie, rendicontazione e liquidazione

La Regione si impegna ed obbliga a riconoscere all'Ente gestore la complessiva somma massima di Euro 65.971,20 (di cui Euro 32.985,60 per l'anno 2020 ed Euro 32.985,60 per l'anno 2021), quali risorse finanziarie attribuite per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1.

La richiesta di liquidazione potrà essere formulata:

- entro il 31 agosto 2020, per le attività realizzate dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione al 30 giugno 2020;
- entro il 28 febbraio 2021, per le attività realizzate dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020;
- entro il 31 agosto 2021, per le attività realizzate dall'1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021;
- entro il 28 febbraio 2022, per le attività realizzate dall'1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021.

Entro le scadenze sopra indicate occorre presentare una relazione sulle attività svolte nel periodo nonché un rendiconto delle spese sostenute. Andranno allegate anche copie delle pagine dei registri di carico scarico e di trasporto relative al periodo rendicontato ed evidenziate eventuali criticità rilevate nell'esecuzione dell'attività.

Il servizio competente procede alla liquidazione delle spese, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione, entro il termine di quarantacinque giorni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

Art. 5 - Foro competente

Le parti individuano il Foro di Bologna quale Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie.

Art. 6 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Regione Emilia-Romagna

Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca

Vittorio Elio Manduca

(firmato digitalmente)

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Emilia occidentale

Agostino Maggiali

(firmato digitalmente)

Provincia di Parma

Paola Cassinelli

(firmato digitalmente)

Comune di Corniglio

Giuseppe Delsante

(firmato digitalmente)